

## CONVIVENZA

Il concetto di “convivenza” non è mai stato normato.

Secondo alcune interpretazioni ([INPS messaggio numero 19583 del 2 settembre 2009](#)) ai fini della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza va fatto riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c.

Quindi per convivenze si deve intendere solo la **comune residenza**, luogo in cui la persona ha la dimora abituale e non è accettabile la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’articolo 47 del codice civile.

### **CODICE CIVILE**

#### Art. 43. DOMICILIO E RESIDENZA

1. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

#### Art. 47. ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
2. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.